



Guida all'obbligo d'indicare le relazioni d'interesse per i membri delle commissioni extraparlamentari

27 giugno 2012

1. Obbligo d'indicare le relazioni d'interesse

Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010)

Art. 57f Indicazione delle relazioni d'interesse

¹ Prima della loro nomina, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro relazioni d'interesse. Il Consiglio federale emana le corrispondenti disposizioni d'esecuzione.

² Chi rifiuta di rendere pubbliche le sue relazioni d'interesse non può essere nominato membro di una commissione.

2. Quali relazioni d'interesse devono essere indicate?

Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1)

Art. 8f Indicazione delle relazioni d'interesse

¹ Ogni membro di una commissione informa su:

- a. le sue attività professionali;
- b. le sue attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;
- c. le sue attività di consulenza o perizia per servizi federali;
- d. le sue attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri;
- e. la sua partecipazione ad altri organi della Confederazione.

² È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale.

³ Il membro della commissione annuncia senza indugio ogni modifica delle relazioni d'interesse intervenuta durante il mandato al dipartimento competente. Quest'ultimo aggiorna l'elenco di cui all'articolo 8k.

3. Spiegazioni

L'obbligo di indicare le relazioni d'interesse è finalizzato a garantire il rispetto della composizione equilibrata delle commissioni. Il pubblico interessato, ma anche il Parlamento nel quadro dell'esercizio dell'alta vigilanza, deve avere la possibilità di informarsi sugli interessi rappresentati nelle commissioni extraparlamentari.

3.1 Attività professionali

Per «professione» s'intende l'attività istituzionalizzata che il membro di una commissione esercita a titolo continuativo dietro una controprestazione finanziaria o di altro tipo, oppure che svolge al servizio di terzi e per la quale è stato formato, preparato o nominato.

Il membro della commissione è tenuto a indicare la professione che esercita in quel momento.

Conformemente alla OLOGA, l'attività professionale è il criterio di base per la valutazione

delle relazioni d'interesse. I numeri 3.2 – 3.5 che seguono costituiscono casi particolari di attività professionali o attività che potrebbero essere considerate come esercitate a titolo accessorio.

Distinzione fra «attività professionali» e «attività di consulenza o perizia» (cfr. n. 3.3): la designazione della professione di «consulente», per esempio, non fornisce informazioni sul contenuto dell'attività svolta. Non si evincono indicazioni sull'effettiva attività nemmeno se per la designazione del settore si impiega una formulazione del tipo «finanze e organizzazione ente pubblico». In questi casi la relazione d'interesse non è chiara: ad essere determinanti sono perciò i singoli mandati.

3.2 Attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato

Devono essere indicate tutte le attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni, indipendentemente dall'ammontare del capitale, dalla forma giuridica o dall'importanza politica degli enti o degli istituti.

Per «**enti e istituti**» s'intendono tutte le forme societarie di diritto pubblico e privato, quali le società anonime, le società in accomandita, le fondazioni di previdenza o le associazioni.

Per «attività in **organi di direzione e di sorveglianza**» s'intende per esempio l'appartenenza a un consiglio d'amministrazione, a un consiglio di fondazione, a una direzione o alla presidenza di un'associazione.

È necessario indicare anche le attività svolte in **organi di consulenza e simili** (p. es. commissioni) di enti e istituti. Per «organi di consulenza e simili» s'intendono gli organi che forniscono consulenza e raccomandazioni a enti e istituti.

La formulazione «enti o istituti **svizzeri ed esteri**» non esime dall'obbligo di indicare anche gli enti attivi soltanto a livello regionale o locale.

3.3 Attività di consulenza o perizia per servizi federali

Il Consiglio federale e i dipartimenti possono far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale (art. 57 LOGA). La peculiarità principale del ricorso a organizzazioni e persone esterne risiede nel fatto che, di norma, esso deve rientrare nel quadro di un mandato privato giusta gli articoli 394 e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). Ciò significa che non sussiste alcun rapporto di lavoro con la Confederazione.

Per «**servizi federali**» s'intendono sia i servizi dell'Amministrazione federale centrale, sia quelli dell'Amministrazione federale decentralizzata. Un elenco delle unità costituenti l'Amministrazione federale centrale e decentralizzata è contenuto nell'allegato 1 OLOGA.

A differenza di quanto esposto al numero 3.4, nel presente caso non sussiste una limitazione relativa alla durata dell'attività svolta. Ciò nonostante, le attività di durata molto breve, come per esempio l'elaborazione di una perizia, non devono essere indicate. Occorre dichiarare soltanto le **attività di una certa durata (min. 1 anno)**, quali un'attività di consulenza nei Balcani su mandato della DSC o la partecipazione a un gruppo di esperti giusta l'articolo 57 LOGA.

3.4 Attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri

Per «gruppi di interesse» s'intendono gruppi organizzati (p. es. organizzazioni non governative e associazioni) che cercano di far valere specifici interessi. Influenzando l'opinione pubblica, essi intervengono nel processo democratico di formazione della volontà popolare.

Anche in questo caso, la formulazione «**gruppi di interesse svizzeri ed esteri**» non esime

dall'obbligo di indicare anche i gruppi attivi soltanto a livello regionale o locale.

È necessario indicare soltanto le **attività di una certa durata (min. 1 anno)**, quali, per esempio, quelle svolte in modo continuativo e per un lasso di tempo prolungato nel quadro di un mandato di consulenza o quelle svolte nel quadro di una funzione dirigenziale. Le attività di breve durata, come ad esempio l'elaborazione di una perizia o la partecipazione a un convegno, non devono essere dichiarate.

3.5 Partecipazione ad altri organi della Confederazione

Occorre indicare, per esempio, l'appartenenza ad altre commissioni extraparlamentari. Un elenco delle commissioni extraparlamentari è pubblicato nell'allegato 2 OLOGA. È inoltre necessario dichiarare un eventuale rapporto d'impiego fisso con la Confederazione (i dipendenti dell'Amministrazione federale possono essere nominati membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati [art. 57e cpv. 3 LOGA]) e l'appartenenza alle Camere federali (i membri delle commissioni extraparlamentari con competenze decisionali non possono far parte dell'Assemblea federale [art. 14 lett. c della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, LParl; RS 171.10]).

4. Conseguenze di una violazione dell'obbligo di indicare le relazioni d'interesse

Le autorità competenti (art. 8 cpv. 2 OLOGA) devono poter fare affidamento sul fatto che le persone che si propongono per la nomina a membro di una commissione indichino le loro relazioni d'interesse in modo esaustivo, conformemente all'articolo 8f capoverso 1 OLOGA. Se, dopo la nomina, si constata che un membro ha indicato le proprie relazioni d'interesse in modo incompleto e si rifiuta di dichiararle nella loro integralità, il rapporto di fiducia è minato e l'autorità competente può proporre al Consiglio federale un'elezione sostitutiva. Il membro in questione non farà più parte della commissione.

Nel singolo caso può essere giustificato che un membro completi l'indicazione delle proprie relazioni d'interesse dopo la nomina, poiché per esempio – in buona fede – non ha provveduto a dichiarare tutte quelle necessarie.